

TURISMO - Confcommercio

Sintesi in vigore | 18/01/2014

Contrattazione integrativa

Riferimenti

Art. 10, Art. 11, Art. 14

La contrattazione integrativa territoriale/aziendale è ammessa sulle materie e nei limiti espressamente indicati dal c.c.n.l. Essa ha durata triennale e si svolge, di norma, per comparti.

La negoziazione di secondo livello si svolge:

- a livello aziendale, per le aziende che occupano più di 15 dipendenti;
- a livello territoriale, per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti (e per le aziende con più elevato numero di dipendenti, qualora nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale);
- a livello provinciale, per le imprese della Ristorazione collettiva;
- per le Agenzie di viaggio e turismo, secondo le regole stabilite dall'accordo nazionale 13 dicembre 1995 (a condizione che entro il 30 settembre 1999 sia data effettiva applicazione a tale accordo; diversamente, valgono le disposizioni generali sopra esposte), fermo restando che la contrattazione territoriale si svolge a livello regionale.

Nelle imprese in cui sussista la contrattazione aziendale può essere effettuata la contrattazione su base territoriale solo previo accordo tra le parti.

E' prevista l'erogazione di elementi economici integrativi, che costituisce oggetto di contrattazione aziendale o territoriale, correlati a risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, competitività, qualità e redditività.

Gli importi di tali elementi sono variabili, non determinabili a priori e non utili ai fini degli istituti contrattuali. Erogazioni economiche di analoga natura eventualmente già esistenti vengono ricondotte nell'ambito delle nuove erogazioni per la parte variabile, mentre vengono congelate in cifra per la parte fissa.

Salvo diverse intese locali, alle aziende stagionali non trovano applicazione le norme concernenti il premio di risultato, ma continuano ad applicarsi le specifiche norme stabilite dal c.c.n.l.

Per singoli comparti vengono individuate dal c.c.n.l. le materie interessate del secondo livello di contrattazione; in aggiunta a queste, a livello territoriale possono essere regolamentati:

- in via sperimentale, sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla legge o dalla contrattazione, con esclusione del trattamento di fine rapporto;
- contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, anche utilizzando i periodi di intervallo dei corsi scolastici, stabilendo l'eventuale compatibilità ai fini del calcolo della percentuale di lavoratori assumibili nonché il relativo compenso, tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano completato l'iter formativo.

Le piattaforme per la contrattazione integrativa vanno presentate a partire dal 1° gennaio 2011.